



Ufficio stampa

Rassegna stampa

24 – 28 dicembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 OUA: Gli avvocati chiedono il rinvio di un anno (il sole 24 ore)
Pag 4 OUA: Brevi (italia oggi)
Pag 5 OUA: Conciliazione, De Tilla: Serve una proroga (il denaro)
Pag 6 OUA: Agenzie di stampa Dire,Agi,Adnkronos
Pag 7 MILLEPROROGHE: Vecchi azionisti Alitalia in corsa per i titoli di stato
(il sole 24 ore)
Pag 8 PROFESSIONISTI: Ai professionisti regalo di Natale (italia oggi)
Pag 10 PROCESSI: Processo sommario lento (italia oggi)
Pag 11 EUROPA: La Corte di giustizia cambia look (italia oggi)
Pag 13 STUDI LEGALI: Le due "identità" dell'avvocato di oggi e una riforma
all'orizzonte che modernizza troppo poco
di Paola Parigi – Avvocato (diritto e giustizia)

IL SOLE 24 ORE

Conciliazione

Gli avvocati chiedono il rinvio di un anno

Gio 24 - Più tempo per la conciliazione. L'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (Oua) propone una proroga dell'entrata in vigore dell'intero decreto legislativo (in discussione in Parlamento per i pareri) al 1° gennaio 2011, perchè si avvii — attraverso periodiche riunioni — una vasta consultazione dei Consigli dell'ordine forense per predisporre la costituzione capillare delle Camere di conciliazione, in ogni sede giudiziaria, e la formazione di conciliatori dotati di preparazione, indipendenza, terzietà e integrità morale.

E' questa, per l'Oua, la premessa indispensabile per dare concretezza alla normativa sulla conciliazione. Colpevoli ritardi potranno procurare notevoli pregiudizi alla categoria degli avvocati, principale competente nella materia della conciliazione. «Affinché la nuova normativa possa essere efficacemente attuata — spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua — occorre almeno un altro anno di tempo. Si impone, inoltre, una modifica della bozza proposta con la previsione della difesa tecnica obbligatoria delle parti affidata agli avvocati e l'eliminazione dell'articolo che prevede l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in alcune materie».

«Allo stesso modo — continua de Tilla - non si possono accettare norme che penalizzano parti e difensori con il collegamento tra procedimento di conciliazione e successivo processo di merito e con la previsione di nullità del mandato professionale nel caso di mancata informativa al cliente. Le parti, attraverso i difensori, debbono colloquiare liberamente nella fase precontenziosa senza timore che le loro dichiarazioni possano essere utilizzate nel giudizio di merito».

ITALIA OGGI

Brevi

Gio 24 - L'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (Oua) propone una proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo su mediazione e conciliazione al 1 gennaio 2011, affinché si avvii, attraverso periodiche riunioni, una vasta consultazione dei Consigli dell'ordine forense per predisporre la costituzione capillare delle Camere di Conciliazione, in ogni sede giudiziaria, e la formazione di conciliatori dotati di preparazione, indipendenza, terzietà e integrità morale. E questa per l'Oua, si legge in una nota, la premessa indispensabile per dare concretezza alla normativa sulla conciliazione.

Sì al processo breve, ma solo per situazioni future. Il ddl, però, deve essere accompagnato dalla riforma dell'istituto della prescrizione che ne limiti temporalmente l'applicazione al solo periodo antecedente l'esercizio dell'azione penale. Il progetto di legge per essere efficace deve essere affiancato da una riorganizzazione della struttura giudiziaria, da una gestione più manageriale delle risorse, da un aumento degli stanziamenti. Altrimenti rischia di naufragare. Così Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, ha presentato il deliberato approvato dall'Assemblea dell'Oua, nella seduta del 18 dicembre 2009 che analizza il disegno di legge sul cosiddetto «processo breve» e propone alcuni interventi ulteriori per garantire effettivamente che si riducano i tempi dei procedimenti giudiziari.

IL DENARO

Conciliazione, De Tilla: Serve una proroga

Gio 24 - L'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (Oua) propone una proroga dell'entrata in vigore dell'intero decreto legislativo (in discussione) al 1 gennaio 2011, affinché si avvii una vasta consultazione dei Consigli dell'ordine forense per predisporre la costituzione capillare delle Camere di Conciliazione, in ogni sede giudiziaria, e la formazione di conciliatori dotati di preparazione, indipendenza, terzietà e integrità morale. "Affinché la nuova normativa possa essere efficacemente attuata – spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua - occorre almeno un altro anno di tempo. Si impone, inoltre, una modifica della bozza proposta con la previsione della difesa tecnica obbligatoria delle parti affidata agli avvocati".

AGENZIE STAMPA

GIUSTIZIA. OUA: OK PROCESSO BREVE MA SOLO PER SITUAZIONI FUTURE (DIRE)

Roma, 23 dic. - "Si' al processo breve, ma solo per situazioni future. Il ddl, pero', deve essere accompagnato dalla riforma dell'istituto della prescrizione che ne limiti temporalmente l'applicazione al solo periodo antecedente l'esercizio dell'azione penale. Il progetto di legge per essere efficace deve essere affiancato da una riorganizzazione della struttura giudiziaria, da una gestione piu' manageriale delle risorse, da un aumento degli stanziamenti. Altrimenti rischia di naufragare". Così' Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, presenta il deliberato approvato dall'assemblea dell'Oua che analizza il disegno di legge sul cosiddetto "processo breve". 12:58 23-12-09

PROCESSO BREVE: AVVOCATI, SI' DDL MA CON RIFORMA PRESCRIZIONE

(AGI) - Roma, 23 dic. - "Si' al processo breve, ma solo per situazioni future. Il ddl, pero', deve essere accompagnato dalla riforma dell'istituto della prescrizione che ne limiti temporalmente l'applicazione al solo periodo antecedente l'esercizio dell'azione penale". Così' Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, ha presentato il deliberato approvato dall'Assemblea dell'Oua, nella seduta del 18 dicembre, che analizza il disegno di legge sul cosiddetto 'processo breve' e propone alcuni interventi ulteriori per garantire effettivamente che si riducano i tempi dei procedimenti giudiziari. Il progetto di legge, secondo de Tilla, "per essere efficace deve essere affiancato da una riorganizzazione della struttura giudiziaria, da una gestione piu' manageriale delle risorse, da un aumento degli stanziamenti. Altrimenti rischia di naufragare". L'assemblea dell'Oua, infatti, esprime "condivisione sui principi" richiamati dal progetto di legge sul processo breve e in particolare "sull'esigenza di assicurare al cittadino un esito processuale in un tempo ragionevole e prevedibile". Infatti, secondo l'Avvocatura, "l'assoluta necessita' di un intervento significativo di riorganizzazione della struttura giudiziaria, anche in termini di sufficienti dotazioni economiche, indispensabili per assicurare un processo che risponda ai canoni costituzionali e ai principi europei nell'ambito di una riforma dell'intero sistema processuale". (AGI) Red/Oil 231342 DIC 09

GIUSTIZIA: OUA, PROCESSO BREVE RISCHIA NAUFRAGIO SENZA RIORGANIZZAZIONE E FONDI =Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Si' al processo breve, ma solo per situazioni future. Il ddl, pero', deve essere accompagnato dalla riforma dell'istituto della prescrizione che ne limiti temporalmente l'applicazione al solo periodo antecedente l'esercizio dell'azione penale. Il progetto di legge per essere efficace deve essere affiancato da una riorganizzazione della struttura giudiziaria, da una gestione piu' manageriale delle risorse, da un aumento degli stanziamenti. Altrimenti rischia di naufragare". Così' Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, ha presentato il deliberato approvato dall'Assemblea dell'Oua, nella seduta del 18 dicembre 2009, che analizza il disegno di legge sul cosiddetto 'processo breve' e propone alcuni interventi ulteriori per garantire effettivamente che si riducano i tempi dei procedimenti giudiziari. Nella deliberazione l'Assemblea dell'Oua esprime "condivisione sui principi richiamati dal progetto di legge 'sul processo breve' e in particolare sulla esigenza di assicurare al cittadino un esito processuale in un tempo ragionevole e prevedibile", e rileva "la assoluta necessita' di un intervento significativo di riorganizzazione della struttura giudiziaria, anche in termini di sufficienti dotazioni economiche, indispensabili per assicurare un processo che risponda ai canoni costituzionali e ai principi europei nell'ambito di una riforma dell'intero sistema processuale". L'Oua rileva inoltre "come l'eventuale introduzione di una legge che scandisca i tempi del processo debba accompagnarsi ad una riforma dell'istituto della prescrizione che, in armonia con la perenzione processuale, ne limiti temporalmente l'applicazione al solo periodo antecedente l'esercizio dell'azione penale, sottoponendo anch'essa ad una sostanziale rivisitazione che introduca una effettiva cogenza dei termini processuali e meccanismi di controllo in relazione all'iscrizione nel registro indagati". Ultima indicazione dell'Oua quella che "l'applicazione della nuova normativa debba trovare applicazione solo a situazioni future". (Sin/Col/Adnkronos) 23-DIC-09 12:45

IL SOLE 24 ORE

Milleproroghe. Fino al 31 gennaio riaperti i termini per chiedere la conversione

Vecchi azionisti Alitalia in corsa per i titoli di stato

I consigli degli avvocati confermati per tutto il 2010

Dom 27 - Ancora un mese di tempo per convertire azioni e obbligazioni Alitalia in titoli di stato. Il termine scaduto il 31 agosto scorso, sarà riaperto fino al 31 gennaio 2010 con una norma ad hoc inserita nel decreto legge milleproroghe. Non solo. Fino alla riforma della professione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, potranno restare incaricati sia il consiglio nazionale forense che i consigli degli ordini degli avvocati. Ci sarà più tempo anche per accedere al regime speciale riservato alle società quotate di investimento immobiliare (Siiq). Per l'esercizio successivo al 31 dicembre 2009, l'opzione sarà possibile fino al 30 aprile 2010. Si arricchisce di ulteriori novità il decreto milleproroghe, su cui il Governo - dopo il via libera del 17 dicembre scorso - prosegue il lavoro dimessa a punto per arrivare nelle prossime ore alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda gli investitori Alitalia - penalizzati lo scorso anno con la nascita della nuova compagnia aerea e l'amministrazione straordinaria - lo schema di decreto legge in arrivo (articolo 1, comma 16) consentirebbe loro la possibilità di cedere entro il 31 gennaio 2010 obbligazioni o azioni Alitalia al ministero dell'Economia in cambio di titoli di Stato di nuova emissione senza ceiling.

scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di 1.000 euro. Inoltre, entro il 15 febbraio prossimo gli intermediari finanziari dovranno provvedere alla trasmissione all'Economia e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa tutti i dati relativi alle nuove operazioni di adesione sottoscritte. Novità in arrivo anche per i conti dormienti: per gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione non reclamati e destinati al fondo dei conti dormienti, potranno confluire soltanto quei contratti il cui termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Tra le altre norme che porrebbero andarsi ad aggiungere alle altre disposizioni del Milleproroghe (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 dicembre scorso), spiccano anche i nuovi termini per l'acquisto e il riacquisto, nonché il riconoscimento della cittadinanza italiana. In particolare viene previsto che la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza sarà possibile a figli e discendenti in linea retta non oltre il secondo grado del genitore o dell'avo, dei quali è comunque documentata la cittadinanza italiana. Per la piena operatività del Codice delle assicurazioni sarà necessario attendere ulteriori sei mesi. Così come si dovrà attendere il 31 dicembre 2010 per l'entrata in vigore del sistema di responsabilità del produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tra i differimenti in materia di sanità arriva la proroga a fine 2010 per le disposizioni cosiddette "payback" per i prodotti medicinali e lo slittamento delle rate di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. *Marco Mobili*

ITALIA OGGI

Da una circolare delle Entrate il disco verde alle società di persone e alle associazioni

Ai professionisti regalo di Natale

Le ritenute alla fonte compensabili con le altre imposte

gio. 24 - Anche le società di persone e le associazioni professionali possono compensare le ritenute alla fonte subite con altre imposte per la parte che residua dopo l'attribuzione ai soci od agli associati. È questa l'innovativa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 56 di ieri con la quale l'amministrazione finanziaria ha dato il via libera rispetto ad una esigenza che più volte era stata segnalata da parte, in particolare, degli studi professionali. In concreto, dunque, anche i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir potranno utilizzare crediti Irpef per compensare, ad esempio, l'Iva dovuta. A tale fine, peraltro, la circolare segnala come sia in corso di predisposizione un apposito codice tributo.

La pronuncia di prassi dell'amministrazione finanziaria rammenta, inizialmente, come secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Tuir, principio comune è quello della imputazione dei redditi prodotti dalla società o dall'associazione ai soci ovvero agli associati. Pertanto, ai fini Irpef, i soggetti partecipati non hanno una propria soggettività passiva piena anche se su tali soggetti gravano precisi obblighi contabili e dichiarativi. Peraltro, in altri settori impositivi quali l'Iva, la situazione è diversa rispetto a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi e, dunque, ai fini di tale tributo le società ed associazioni indicate dall'articolo 5 del Tuir soddisfano il requisito personale e hanno una soggettività distinta da quella dei soci e associati, tant'è che sono titolari di una propria partita Iva, emettono fatture in nome proprio e sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Analoga conclusione è prevista ai fini dell'Irap nonché nell'ambito delle disposizioni in materia di sostituzione di imposta. Secondo l'Agenzia delle entrate, dunque, si deve interpretare la disposizione di cui all'articolo 22 del Tuir in materia di scomputo di ritenute alla fonte con quanto previsto in materia di compensazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997. Analizzando la possibilità che la società possa trattenere per sé le ritenute alla fonte subite per la parte eccedentaria rispetto a quella attribuita ai soci o agli associati, l'Agenzia delle entrate indica come le previsioni di legge devono essere interpretate in chiave evolutiva e, dunque, si deve tenere conto che le società ed associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir subiscono in proprio le ritenute previste dagli articoli 23 e ss. Del d.p.r. n. 600 del 1973 che, in via ordinaria, dovrebbero essere trasferite ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, così che questi possano scomputarla dalla loro Irpef di periodo. Viene osservato come questa posizione creditoria, essendo relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, rientra da un punto di vista oggettivo tra i crediti che possono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997.

In relazione a tali considerazioni viene dunque precisato che:

- i soci o associati alle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente

maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24;

- l'eventuale utilizzo in compensazione da parte della società o associazione del credito relativo alla ritenute dalla stessa subite richiede il preventivo assenso dei soci o associati da manifestare, anche in via generalizzata, in apposito atto avente data certa (per esempio tramite scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo. L'assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative a un singolo periodo d'imposta, con necessità, in tale circostanza, di rinnovo annuale dell'atto; ovvero a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa;

- il credito deve risultare dalla dichiarazione annuale della società.

In concreto, peraltro, la circolare precisa come ai fini dell'utilizzo del credito da parte della società e dell'associazione è in corso di istituzione uno specifico codice tributo da utilizzare per la compilazione dei modelli F24. Viene infine precisato come una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo e il relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci medesimi e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o associazione. Infine, in ogni caso i soci o associati hanno facoltà di revocare l'assenso, con un analogo atto avente data certa o con una modifica dell'atto costitutivo, e tale revoca ha efficacia con riferimento ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata la revoca.

ITALIA OGGI

Ordinanza del tribunale di Varese: acquisizione delle prove senza novità

Processo sommario lento

Istruttoria identica a quella del rito ordinario

gio. 24 - Processo sommario ad andamento lento. O meglio con istruttoria identica al processo ordinario. Le prime applicazioni del rito speciale introdotto dalla legge 69/2009 disegnano il nuovo istituto in modo diverso da quanto preventivato dal legislatore. Così l'ordinanza del Tribunale di Varese, sezione prima civile, del 18 novembre 2009, sostiene che il processo sommario è un processo in cui l'istruttoria non è sommaria, ma ordinaria. In altre parole il processo si svolge, quanto ad acquisizione delle prove, come il processo ordinario, con questo rischiando di perdere, però, anche un po' delle caratteristiche di velocità che dovrebbero caratterizzarlo.

Connotazioni, queste ultime, che comunque portano il giudice di Varese a escludere che per il processo sommario di cognizione si applichi l'obbligo per il giudice di fissare le date delle successive udienze e cioè il cosiddetto calendario del processo. Ma vediamo di illustrare il dettaglio del provvedimento. Nel caso specifico un esercente si lamentava di non avere ricevuto dal suo fornitore la merce pagata (capi di abbigliamento) e ha attivato il nuovo rito chiamato processo sommario di cognizione. Un primo problema affrontato dal giudice ha riguardato le richieste istruttorie e cioè se considerare ammissibili le richieste di audizioni di testimoni avanzate dalle parti. A questo punto il problema che si è posto il giudice è se il rito sommario sia un processo a cognizione piena (quindi si devono ad esempio escutere testimoni, disporre consulenze tecniche e così via) come un processo ordinario o se, invece, ci si deve comportare come in un procedimento d'urgenza, in cui per definizione la cognizione non è piena. Secondo l'ordinanza in commento il rito sommario è a tutti gli effetti un rito ordinario a cognizione piena, anche perchè, tra l'altro, si conclude con un provvedimento che passa in giudicato. Mentre nei procedimenti cautelari il provvedimento conclusivo non è una sentenza definitiva e non passa in giudicato. Quindi il rito sommario di cognizione in realtà non è un procedimento a cognizione sommaria. Anzi è un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra i litiganti. Dunque gli avvocati possono e devono chiedere le prove, tutte le prove necessarie per difendere il proprio assistito. E lo devono fare subito nel primo atto della procedura. Meglio è, dunque, per le richieste di audizione testimoniale fin da subito dettagliare le domande (in gergo capitolare i capi) e i nomi dei testimoni. Ma su questo l'ordinanza del tribunale di Varese si dimostra flessibile e non ritiene necessaria la capitolazione precisa, in quanto la snellezza del procedimento è compatibile anche con richieste di prova non formalizzate come da codice per il rito ordinario. In ogni caso, comunque, l'ultimo momento utile per delimitare le richieste istruttorie è l'udienza di prima comparizione, nella quale le parti possono specificare le prove già richieste nei propri atti o formulare istanza per controbattere a quelle di controparte. Anzi in quella sede l'avvocato può formulare richieste non formulate negli atti introduttive. In altre parole le parti possono formulare richieste istruttorie sino alla pronuncia del giudice in ordine alla decidibilità della controversia con le forme del sommario e dunque sino all'ordinanza che provvede sulle richieste di prova. Ma non oltre.

Altra questione affrontata nell'ordinanza in commento è se nel rito sommario di cognizione si applichi il calendario del processo. La legge 69/2009 dispone che il giudice all'inizio della causa fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e delle attività che saranno compiute. Secondo il tribunale di Varese il calendario del processo non è applicabile al rito semplificato di cognizione, proprio per la sua tendenziale rapidità e perchè irrigidisce uno schema che, invece, deve essere per sua natura flessibile. A questo proposito, infatti, il codice prevede che il giudice provvede nel modo che ritiene più opportuno.
Antonio Ciccia

ITALIA OGGI

Tutte le novità in dirittura per i tribunali con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona

La Corte di giustizia cambia look

Sui componenti necessario parere di un comitato ad hoc

Sab. 24 - Novità in vista per la Corte europea di giustizia. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, infatti, sono prossime modifiche sia all'organizzazione che alle competenze dell'Istituzione con sede a Lussemburgo. Con Lisbona l'Unione europea si è dotata di personalità giuridica, e perciò si sostituisce alla Comunità europea. Di conseguenza scompare la tradizionale struttura in pilastri, e l'Unione a 27 Paesi membri si dota di un nuovo quadro istituzionale. Come le istituzioni cambiano denominazione, tutto il sistema giurisdizionale dell'Ue prende il nome di Corte di giustizia dell'Unione europea, composta da tre organi giurisdizionali: la Corte di giustizia, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica. Il nuovo Trattato prevede la creazione di tribunali specializzati, ma in modo leggermente diverso rispetto al passato. Riprendendo disposizioni già esistenti, dispone l'istituzione di Tribunali secondo la procedura legislativa ordinaria (vale a dire in codecisione a maggioranza qualificata), e non più all'unanimità come in precedenza. Ne consegue che una domanda di modifica dello Statuto della Corte di giustizia va intesa come «progetto di atto legislativo», e perciò può essere sottoposta alla procedura legislativa ordinaria. Lo statuto dei giudici e degli avvocati generali (nonché il regime linguistico della Corte), restano soggetti, invece, alla regola dell'unanimità. Anche per la nomina dei membri della Corte, il Trattato prevede che i giudici siano nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni (com'era in passato), ma da ora in poi previa consultazione di un comitato incaricato di fornire parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale. Il comitato sarà composto da sette personalità, scelte tra ex membri dei due organi giurisdizionali, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Su iniziativa del presidente della Corte di giustizia, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce regole di funzionamento dello stesso Comitato, e una decisione che ne designa i membri. Per quanto riguarda gli avvocati generali, una dichiarazione prevede la possibilità di aumentarne il numero da 8 a 11, su domanda della Corte di giustizia. Scomparendo la struttura in pilastri, la competenza della Corte di giustizia si estende al diritto dell'Unione europea, salvo che i Trattati non dispongano diversamente. La competenza della Corte diviene in questo modo pregiudiziale generale nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (abrogati dal Trattato di Lisbona gli artt. 35 Ue e 68 Ce che prevedevano restrizioni alle competenze della Corte). Per quel che riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale diventa obbligatoria, e non è più subordinata a una dichiarazione di ciascuno Stato membro che riconosce tale competenza e che precisa i giudici nazionali che possono adirla. Con il Trattato di Lisbona, giustizia penale e polizia entrano nel diritto comune, e tutti i giudici possono adire la Corte di giustizia. Anche se alcune disposizioni transitorie prevedono il definitivo passaggio a tale competenza solo trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo Trattato (dicembre 2014). Per quel che riguarda asilo, immigrazione, visti e altre politiche relative alla circolazione delle persone (compresa la cooperazione giudiziaria civile, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze), la Corte non potrà essere più adita da tutti i giudici nazionali, ed è ormai competente a

pronunciarsi su provvedimenti di ordine pubblico nell'ambito dei controlli transfrontalieri. Di conseguenza la Corte ha competenza di diritto comune in questo settore, a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. La Carta dei diritti fondamentali con Lisbona acquisisce lo stesso valore giuridico dei Trattati. In questo modo integra il «blocco di costituzionalità» sul quale la Corte può pronunciarsi. Il tutto fuori dai confini di Regno Unito e Polonia, che beneficiano di una deroga, in base alla quale la Carta non estende la competenza della Corte o di qualunque organo giurisdizionale di questi due Stati membri a ritenere che leggi, regolamenti o disposizione, pratiche e azione amministrativa non siano conformi ai diritti e principi fondamentali che essa riafferma. Stessa sorte, nel prossimo futuro, toccherà alla Repubblica Ceca. Il nuovo Trattato estende inoltre il controllo della Corte di giustizia agli atti del Consiglio europeo, il quale è stato riconosciuto da Lisbona come un'istituzione a tutti gli effetti. Infine con il nuovo Trattato vengono attenuati anche i requisiti di ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli (persone fisiche o giuridiche) contro le decisioni delle istituzioni, degli organi e organismi dell'Unione. I singoli possono proporre un ricorso contro un atto regolamentare solo se esso li pregiudica direttamente e se non comporta alcuna misura esecutoria. Pertanto i singoli non sono più tenuti a dimostrare che tale atto li riguarda direttamente. *Paolo Bozzacchi*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Le due "identità" dell'avvocato di oggi e una riforma all'orizzonte che modernizza troppo poco

di Paola Parigi – Avvocato

GIO 24 - A conclusione del primo anno di vita di questa rubrica, mi sento di proporre alcune riflessioni generali.

Mi auguro innanzitutto di essere riuscita nell'intento di avvicinare le tematiche del marketing ai lettori di *Diritto & Giustizia* e di averlo fatto in modo da sciogliere qualche dubbio e di generare qualche curiosità. Si tratta di argomenti che restano piuttosto estranei alla mentalità dell'avvocato tradizionale, mentre sono già più che elaborati e compresi dagli avvocati che si muovono in contesti internazionali.

Lo scollamento tra queste due realtà è sempre più evidente e si palesa in moltissime occasioni, tantopiù in questo periodo in cui si è rinnovato il dibattito, accolto anche dai media, sul contenuto della proposta di legge di riforma dell'Ordinamento Forense all'esame del Senato e già licenziata dalla Commissione Giustizia di Palazzo Madama. La distanza tra questi due mondi non riguarda tanto la contrapposizione tra "grandi studi" o "piccoli studi", né tra gli studi legali di Milano e quelli del resto d'Italia, quanto piuttosto tra chi svolge pura attività forense giudiziale o stragiudiziale nei settori più diversi del diritto civile, di famiglia, dell'impresa, del diritto penale o amministrativo e chi assiste banche, fondi, società e advisor finanziari nelle operazioni straordinarie d'impresa, nelle privatizzazioni, nelle quotazioni, nella creazione di veicoli societari a sostegno di operazioni finanziarie e di borsa.

Da una parte gli studi per cui è prioritario il rapporto tra cliente e avvocato e in cui tutta l'organizzazione transita dal suo modo di vedere la professione e dall'altra gli studi in cui l'organizzazione viene prima e informa il contenuto stesso dell'attività cui gli avvocati che collaborano si devono in qualche modo adeguare. Sono stili diversi, professioni in buona parte diverse e che si rivolgono a mercati diversi, le cui esigenze sono, inevitabilmente diverse. Non tutte possono essere riassunte nella figura dell'avvocato così come la conosciamo, non a tutte rispondono le norme attualmente in vigore né tantomeno quelle previste nella legge di riforma. Entrambe queste figure tuttavia meritano di poter lavorare in un contesto moderno, flessibile e progredito, per rispondere in maniera adeguata alle sfide della contemporaneità.

Senza entrare troppo nel merito, mi limiterò a considerare che una riforma che non tiene conto della necessità di disciplinare il lavoro para-subordinato negli studi, che non prevede la retribuzione dei praticanti e dei collaboratori, che non fornisce adeguate alternative alla forma associativa professionale e alla società tra avvocati e che ripristina minimi tariffari oramai desueti, che non prevede la possibilità di utilizzare nella denominazione dello studio un nome di fantasia o un acronimo, non ha le caratteristiche modernizzatrici che era lecito aspettarsi dopo 80 anni dalla ultima legge professionale. Il mondo è cambiato, l'avvocato è cambiato, il cliente è cambiato, il diritto è cambiato. Le leggi sono rimaste le stesse o, come in questo caso, sembrano compiere passi all'indietro. Il marketing non è una risposta a questa carenza di strumenti, né un sistema organizzativo potrà mai essere realizzato in maniera totalmente efficiente se non vi saranno svolte anche legislative a sostenerlo. Il progresso di una categoria che occupa uno spazio tanto delicato nel contesto del sistema Giustizia e che è l'unica ad avere un rapporto diretto con il cittadino, di cui rappresenta le istanze dinanzi alla legge, passa inevitabilmente per un rapporto stretto e sinergico con i mutamenti del sociale, con le esigenze primarie delle persone, delle famiglie, delle aziende.

Mi auguro che il 2010 sia l'anno in cui una riforma venga finalmente approvata, ma alla luce di un dibattito più produttivo e costruttivo di quanto non sia accaduto fin'ora e mi auguro che tutti gli avvocati partecipino a questo dibattito e realizzino una nuova figura di professionista adatta a questo nostro strano, mutevole e complesso terzo millennio.